



CITTÀ DI ROSARNO

- Provincia di REGGIO CALABRIA -



PROT. N° 11.21712

DELIBERAZIONE N° 202

DEL 29 OTT. 2013

DEL 24 OTTOBRE 2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA **GIUNTA COMUNALE**


OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA NELL'ESECUZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N° 241/1990 COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE N° 35/2012 C.D. "FUNZIONARIO ANTIRITARDO"

L'anno duemilatredici il giorno ventiquattro del mese di ottobre alle ore 14:00 nella residenza municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

COGNOME	NOME	CARICA	PRES	ASS
TRIPODI	Elisabetta Rosa	SINDACO	X	
CANNATÁ	Carmelo	VICE SINDACO	X	
BONELLI	Francesco	ASSESSORE	X	
DE MARIA	Teodoro	ASSESSORE	X	
FABRIZIO	Michele	ASSESSORE	X	
BRUZZESE	Francesco	ASSESSORE	X	
ITALIANO	Michele Filippo	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale: Dott.ssa Maria ALATI.

Il Sindaco-Presidente, constatato che è presente la maggioranza assoluta dei componenti, dichiara aperta la riunione ed invita la Giunta a deliberare sull'oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 (c.d. «*Semplifica Italia*»), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, ha inteso perseguire l'obiettivo di "[...] *modernizzare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, puntando sull'agenda digitale e l'innovazione*",

Visti, in particolare, gli artt. 1, comma 1°, del citato d.l. 5/2012, come modificato dalla legge di conversione 35/2012 e 13, comma 01, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che hanno completamente innovato l'originario art. 2, comma 9°, della legge 7 agosto 1990, n. 241, introducendo, tra l'altro, i commi *9-bis*, *9-ter*, *9-quater* e *9-quinquies*, che espressamente recitano:

- *«9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.*
- *9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella home page, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria. 9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.*
- *9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*
- *9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato»;*

Rilevato che le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 del D.L. 5/2012;

Preso atto che l'art. 1 del D.L. 5/2012 prevede novità in materia di conclusione del procedimento amministrativo prevedendo disposizioni che garantiscono la posizione del cittadino contro il ritardo della p.a. nell'evadere le istanze presentate, con la previsione dell'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia oltre il riconoscimento della re-

sponsabilità disciplinare, amministrativa e contabile del dirigente o del funzionario inadempiente;

Constatato che è obbligo della pubblica amministrazione concludere il procedimento amministrativo entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento, termine comunque che viene fissato in trenta giorni con possibilità per il singolo ente di prevedere termini superiori ai novanta giorni in considerazione della "*sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento*"^ in questi casi il termine può essere fissato in 180 giorni massimi;

Visto, altresì, che la Legge 69/2009, onde stabilire una rideterminazione dei termini procedurali, con l'obiettivo di dare effettività a tali disposizioni, ha disciplinato le conseguenze del ritardo da parte dell'amministrazione, sia nei riguardi dei cittadini destinatari dell'azione amministrativa, sia nei riguardi dei dirigenti ai quali si possa far risalire la responsabilità del ritardo medesimo e che pertanto:

- sotto il primo aspetto, l'art. 2-*bis* della legge 241/90 (introdotto dal citato art. 7 della legge 69/2009) prevede l'obbligo del risarcimento del danno ingiusto cagionato al cittadino in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento;
- successivamente, l'art. 28, comma 9°, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, come modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, ha aggiunto il comma 1 - *bis* al predetto art. 2-*bis*, prevedendo che il cittadino-istante abbia diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo, alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2°, della legge 23 agosto 1988, n. 400; in tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento;
- sotto il secondo aspetto, l'art. 2, comma 9°, prevede che la mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti costituisce elemento di valutazione ai fini della responsabilità dirigenziale;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" che dispone che ogni Ente deve monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti (art 1, comma 9°, lett. d, della legge) e prescrive la massima trasparenza dell'attività amministrativa attraverso la pubblicazione nel sito *web* istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione imponendo, inoltre, a ogni Ente di eliminare le anomalie ai fini del rispetto dei termini procedurali e di pubblicare i risultati del monitoraggio nel sito *web* istituzionale (art. 1, comma 28°, della Legge);

Preso atto che la legge c.d. Anticorruzione prevede anche l'obbligo per le Amministrazioni di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, comprese quelle relative ai tempi ed all'uffi-



cio competente in ogni singola fase (art. 1, comma 30°, della legge);

Constatato che per dare piena attuazione alla nuova normativa, che ha come obiettivo quello di realizzare il pieno "accesso civico" garantendo in maniera totale la posizione del privato nei confronti della pubblica amministrazione, occorre individuare e nominare un funzionario "antiritardo" con il compito di sopperire all'inerzia degli uffici di fronte all'istanza legittima del privato;

Visti i decreti sindacali n. 3 del 19.03.2013 e n° 19 del 24/10/2013, con i quali il Segretario generale del Comune di Rosarno è stato nominato rispettivamente Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa, giusto art. 43 del D. Lgs. 33/2013, il quale stabilisce che *"all'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza ..."* e ritenuto, per il ruolo trasversale che il Segretario riveste all'interno dell'Ente, dover attribuire allo stesso il potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento;

Ritenuto, pertanto, alla luce delle suesposte motivazioni, dover attribuire al Segretario Generale, Dott.ssa Maria Alati, il potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 9-bis, della legge 241/1990, e s.m.i.;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile della I UOC, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 (Allegato N° 1);


Dato atto che sul presente atto non necessita acquisire il parere di regolarità contabile, non rivestendo alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari, economici o contabili;

Con votazione favorevole ed unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di individuare nella persona del Segretario Generale *pro tempore* la figura a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 9-bis, della legge 241/1990, e s.m.i..
3. Di dare atto che nel caso in cui il Responsabile del procedimento non rispetti i termini di conclusione dello stesso il privato può rivolgersi al Segretario generale, quale titolare del potere sostitutivo affinché, entro un termine pari alla metà di quello previsto per l'emanazione del provvedimento, concluda il procedimento.
4. Di demandare al Segretario generale l'adozione degli atti interni necessari per procedimentalizzare l'iter necessario per giungere all'emanazione del provvedimento in caso di inerzia del titolare dello stesso, dandone adeguata pubblicità.

5. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario Generale e ai Responsabili delle varie Ripartizioni.
6. Di stabilire che copia del presente provvedimento venga pubblicato sul sito *web* istituzionale dell'Ente.
7. Stante l'urgenza di provvedere, con separata unanime votazione resa in forma palese, di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.



"ALLEGATO N° 1 - DELIBERA DELLA GE N° 209 DEL 24/10/2013"



CITTÀ DI ROSARNO

(Provincia di Reggio Calabria)

VIALE DELLA PACE - 89025 ROSARNO

TEL. 0966/7101 FAX 0966/780042

WWW.COMUNE.ROSARNO.RC.IT

Parere di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. nr. 267/2000.


OGGETTO: Individuazione del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia nell'esecuzione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 2 della legge 241/1900, così come modificato dalla legge n. 35/2012 c.d. "Funzionario antiritardo".

Pareri in ordine alla regolarità tecnica

FAVOREVOLE

Rosarno, li 23.10.2013

Il Responsabile della 1^a U.O.C.



Il presente verbale, avente il numero 202/2013, viene letto, approvato e sottoscritto per come segue.

IL SINDACO - PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Elisabetta Rosa TRIPODI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria ALATI

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITÀ


La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

ROSARNO 29 OTT. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria ALATI

È copia conforme all'originale esistente presso questo Ufficio di Segreteria, composta da n° 7 (sette) pagine, in carta semplice, per uso amministrativo.

ROSARNO 29 OTT. 2013



UFFICIO DI SEGRETERIA

Alfaver

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE.

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 della Legge n° 69/2009 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

ROSARNO 29 OTT. 2013



L'IMPIEGATO INCARICATO

Alfaver

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La su estesa deliberazione:

- Dichiarata immediatamente eseguibile è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal _____ al _____ e non sono pervenuti reclami.
- La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal _____ al _____.
- È divenuta esecutiva perché sono decorsi giorni dieci dalla data della avvenuta pubblicazione al _____ e non sono pervenuti reclami.

ROSARNO _____

IL SEGRETARIO GENERALE